

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1418/88 DELLA COMMISSIONE

del 17 maggio 1988

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di stampanti a impatto seriale a matrice di punti, originarie del Giappone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1761/87<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11,

previe consultazioni in sede di comitato consultivo istituito dal regolamento (CEE) n. 2176/84,

considerando quanto segue:

## A. PROCEDURA

(1) Nel marzo 1987 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dal comitato dei costruttori europei di stampanti (EUROPRINT) a nome dei produttori che, secondo la denuncia, rappresentavano complessivamente la maggior parte della produzione comunitaria delle stampanti in questione. La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping e al pregiudizio sostanziale da esse derivante, elementi ritenuti sufficienti per giustificare l'avvio di una procedura. Pertanto, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*<sup>(3)</sup>, la Commissione ha annunciato l'avvio di una procedura antidumping relativa alle importazioni nella Comunità di stampanti a impatto seriale a matrice di punti, corrispondenti al codice NC ex 8471 92 90, originarie del Giappone e ha iniziato un'inchiesta.

(2) La Commissione ha debitamente informato gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore e i ricorrenti e ha offerto alle parti direttamente interessate la possibilità di rendere note per iscritto le loro osservazioni e di essere intese.

La maggior parte degli esportatori giapponesi, alcuni importatori e tutti i produttori comunitari ricorrenti hanno reso note per iscritto le loro osservazioni.

<sup>(1)</sup> GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 167 del 26. 6. 1987, pag. 9.

<sup>(3)</sup> GU n. C 111 del 25. 4. 1987, pag. 2.

Hanno inoltre formulato osservazioni alcuni operatori commerciali, utilizzatori finali ed organizzazioni in rappresentanza degli acquirenti comunitari del prodotto.

(3) La Commissione ha raccolto e verificato le informazioni da essa ritenute necessarie ai fini delle conclusioni preliminari e ha svolto inchieste presso le sedi delle società qui di seguito elencate.

## a) Produttori CEE:

- Honeywell Information Systems Italia SpA, (Hisi), Italia,
- Mannesmann-Tally GmbH, Repubblica federale di Germania,
- Olivetti Peripheral Equipment SpA, Italia,
- Philips Kommunikations Industrie AG, R.f. di Germania.

Tutti i produttori comunitari citati sono membri di Europrint.

## b) Esportatori giapponesi:

- Alps Electrical Co Ltd, Tokyo,
- Brother Industries Ltd, Nagoya,
- Citizen Watch Co. Ltd, Tokyo,
- Copal Co. Ltd, Tokyo,
- Fujitsu Ltd, Tokyo,
- Japan Business Computer Co. Ltd, Yokohama,
- Nakajima All Precision Co Ltd, Tokyo,
- NEC Corporation, Tokyo,
- OKi Electric Industry Co. Ltd, Fukushima,
- Seiko Epson Corporation, Matsumoto,
- Seikosha Co. Ltd, Tokyo,
- Shinwa Digital Industry Co. Ltd, Tokyo,
- Star Micronics Co. Ltd, Shizuoka,
- Tokyo Electric Co. Ltd, Tokyo,
- Tokyo Juki Industrial Co. Ltd, Tokyo.

Gli esportatori sopra citati, ad eccezione di Japan Business Computer Co. Ltd, sono membri del comitato dei costruttori giapponesi di stampanti (CJPRINT).

## c) Importatori nella Comunità:

- Alps Electric Europa GmbH, Rf di Germania
- Brother International Europe Ltd, Regno Unito
- Brother International GmbH, Rf, di Germania
- SA Brother International Belgium NV, Belgio